



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

Roma, 24 APR. 2013

Ai Servizi Fitosanitari Regionali  
LORO SEDI

Oggetto: iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori.

Com'è noto a codesti Servizi, il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 ha introdotto nuove disposizioni nel regime fitosanitario nazionale relativamente alle procedure operative a cui devono attenersi gli operatori del settore.

In particolare, gli articoli 12 e 13 del succitato decreto prevedono che venga meno l'obbligo di autorizzazione e d'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori per i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo o frutti di *Citrus* L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, non situati nelle zone di produzione di detti vegetali.

Pertanto, in ottemperanza alle suddette prescrizioni, i soggetti sopraindicati hanno facoltà di chiedere la cancellazione dal succitato Registro restituendo al Servizio fitosanitario competente per territorio l'autorizzazione originale in loro possesso.

A tal riguardo, si sottolinea che tali soggetti non saranno più autorizzati all'uso del passaporto delle piante né avranno l'obbligo di pagare la corrispondente tariffa fitosanitaria e di tenere il registro dei passaporti.

Ciò stante, si evidenzia che, qualora essi acquistino patate o agrumi con foglia da produttori, centri di raccolta collettivi, centri di trasformazione, commercianti che commercializzano all'ingrosso situati nelle zone di produzione di detti vegetali, non avranno più la possibilità di manipolare le suddette spedizioni né di emettere passaporto di sostituzione, ma dovranno spedire detta merce tal quale, accompagnata dal passaporto con cui è pervenuta.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Giuseppe Cacopardi